

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI ENTERA S.P.A.



PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI ENTERA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH MILAN ADOTTATO DA BORSA ITALIANA S.P.A., COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, CHE PREVEDE UN RINVIO AL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI EURONEXT GROWTH MILAN IN MATERIA DI PARTI CORRELATE, ADOTTATE DA BORSA ITALIANA S.P.A., COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE E INTEGRATE

1. Premesse

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Entera S.p.A. (la “**Società**”), direttamente o per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione delle azioni della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (rispettivamente, l’“**EGM**” e “**Borsa Italiana**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto all’art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base: (i) dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob**”), nonché (ii) delle disposizioni in tema di parti correlate approvate da Borsa Italiana per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull’EGM (“**Disposizioni in tema di parti correlate**”).
- 1.3 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 7 agosto 2026.
- 1.4 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle Disposizioni in tema di parti correlate e alle disposizioni del Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM).
- 1.5 Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) e alle Disposizioni in Tema di Parti Correlate – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.6 Il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.
- 1.7 Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob.

2. Definizioni

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

“**Collegio Sindacale**”: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che e ogniquale volta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell’Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all’articolo 7 della presente Procedura;

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ovvero, ad oggi, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica i “dirigenti con responsabilità strategiche” come definiti nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidenti con i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9];

“Disposizioni in Tema di Parti Correlate”: indica le disposizioni in tema di parti correlate approvate da Borsa Italiana per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull’EGM;

“Operazioni con Parti Correlate”: indica le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell’Appendice al Regolamento Consob, per “operazioni con parti correlate” si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; e (ii) le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società Controllate”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore complessivo non ecceda l’importo di Euro 30.000. Ai fini del calcolo per l’individuazione di un’Operazione di Importo Esiguo si terrà conto di precedenti Operazioni di Importo Esiguo della medesima natura compiute con la Parte Correlata interessata nel corso dei 12 mesi precedenti;

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate;

“Operazioni di Minore Rilevanza”: indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“Operazioni Ordinarie”: indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente, ad oggi coincidente con le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società;

“Organo Delegato”: indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma II, cod. civ. ovvero le direzioni e/o altre figure aziendali competenti a deliberare in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente *pro-tempore*;

“Parti Correlate”: indica i soggetti definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell’Appendice 1 Regolamento Consob, per “parte correlata” si intende una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
 - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];
 - (viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “stretti familiari” indicate nei Principi Contabili Internazionali e altresì contenute nell’Appendice al Regolamento Consob.

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell’articolo 7 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“Responsabile della Procedura” indica un consigliere di amministrazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla funzione legale;

“Soci Non Correlati”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“**Società Controllata**”: indica un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità;

“**Società Collegata**”: indica un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;

“**TUF**”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (*Testo Unico dell’intermediazione finanziaria*) e successive modificazioni.

3. Identificazione delle Parti Correlate

- 3.1 Sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, il Responsabile della Procedura – avvalendosi del supporto delle funzioni interessate – predispone la mappatura delle Parti Correlate della Società. Tale mappatura è riportata nel registro delle Parti Correlate predisposto dal Responsabile della Procedura e messo a disposizione su supporto informatico della Società (il “**Registro delle Parti Correlate**”).
- 3.2 Ai fini della suddetta mappatura, i soggetti indicati come Parti Correlate nella lettera (a) della definizione di “Parti Correlate”, anche su richiesta del Responsabile della Procedura, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente a quest’ultimo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l’individuazione di eventuali ulteriori soggetti qualificabili come Parti Correlate e rilasciare una dichiarazione, mediante la quale il relativo soggetto dichiara sotto la propria responsabilità di essere o non essere una Parte Correlata della Società.
- 3.3 Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione.
- 3.4 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omesso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti derivante alla Società dal compimento dell’Operazione con Parti Correlate in violazione della presente Procedura.
- 3.5 Le Parti Correlate comunicano le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite entro 7 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione. In ogni caso, il Responsabile della Procedura provvede a far aggiornare il Registro delle Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.

4. Esclusioni

- 4.1 La presente Procedura non si applica:
 - (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo – ove nominato – (*ex art. 2389, comma I, cod. civ.*) ed alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall’assemblea *ex art. 2389, comma III, cod. civ.*;
 - (b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF;

- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato, su base volontaria, il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF;
- (e) fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 11 della presente Procedura, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel punto a) che precede, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunica altresì le suddette informazioni entro il termine previsto dall'articolo 12.3 della Procedura agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate. Sulla base di tale informativa, gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, verificano entro due mesi dalla ricezione della predetta informativa la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tale tipologia di operazione;
- (g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 cod. civ.);
- (h) alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate.

4.2 La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato Parti Correlate di cui al successivo articolo 5.7 della presente Procedura. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessarie. Ove l'operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società.

- 4.3 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'art. 5 del Regolamento Consob, così come applicabili in conformità al combinato disposto dall'art. 10 del Regolamento Consob e dell'art. 13 del Regolamento EGM.
- 4.4 Nel caso in cui le operazioni che beneficiano di uno dei casi di esenzione di cui al presente articolo 4 siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà a comunicare agli Amministratori Indipendenti, che esprimono un parere sull'Operazione con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione; l'invio di tali informazioni è effettuato su base annua.

5. Identificazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del Regolamento EGM e dall'art. 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo 5 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che alle Operazioni di Minore Rilevanza, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione nel caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea.
- 5.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto, delibera consiliare o ai sensi della Procedura, spettino alla loro rispettiva competenza.
- 5.3 Al Responsabile della Procedura è affidato il compito di istituire e mantenere aggiornato il registro delle Operazioni con Parti Correlate sulla base delle informazioni fornite dall'Organo Delegato (il "**Registro delle Operazioni con Parti Correlate**"). A tal fine, l'Organo Delegato comunica al Responsabile della Procedura: (i) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro delle Parti Correlate; (ii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'operazione; (iii) le ragioni dell'operazione; e (iv) eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati. Qualora l'operazione rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 4, ovvero sia compiuta in attuazione di una delibera-quadro, il Responsabile della Procedura procede all'annotazione dell'operazione medesima in apposita sezione nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 5.4 Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'Organo Delegato verifica, con il supporto del Responsabile della Procedura, se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia con Parte Correlata, l'Organo Delegato verifica:
- (a) se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui al precedente articolo 4;
 - (b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 8; e
 - (c) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.5 Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.4, lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate.
- 5.6 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.4, lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, sottoporrà la decisione sul punto al Comitato Parti Correlate. Il Comitato Parti

Correlate si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione con Parti Correlate.

- 5.7 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato di cui al successivo articolo 5.8, l'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.
- 5.8 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.
- 5.9 Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
- 5.10 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando il limite di spesa del [2]% dell'importo dell'Operazione con Parti Correlate, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggiori limiti di spesa. Il Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato A.
- 5.11 Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione dell'operazione proposta e comunque almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
 - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.
- 5.12 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 5.13 Ove l'Operazione con Parti Correlate venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione.
- 5.14 Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 5.15 Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a: (i) Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali uno o più

amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 cod. civ; e (ii) Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea.

- 5.16 La medesima procedura di cui al presente articolo 5 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 5.17 Alle Società Controllate troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura. In particolare, l'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Società Controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione. Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite della Società Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.
- 5.18 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

6. Comitato Parti Correlate

- 6.1 Qualora sia possibile costituirlo, il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella richiesta può essere indicato un termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il proprio parere sull'Operazione con Parti Correlate esaminata.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 7.
- 6.3 Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto e da parte della maggioranza dei membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato Parti Correlate possono prendere parte anche i membri del Collegio Sindacale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.
- 6.4 Il Comitato Parti Correlate si riunisce con cadenza almeno annuale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

7. Presidi Equivalenti

- 7.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato ovvero qualora via sia un solo amministratore indipendente non correlato, da un comitato composto dal Presidente del Collegio Sindacale e da tale amministratore indipendente non correlato ovvero, qualora non via sia almeno un amministratore indipendente non correlato, da un comitato composto dal Presidente del Collegio Sindacale e dal sindaco effettivo più anziano d'età a condizione che gli stessi non siano, rispetto alla specifica operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - b) il parere di cui al precedente articolo 5.8 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato Parti Correlate.

8. Approvazione di delibere-quadro

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere ricorrente, può adottare delibere-quadro per categorie di operazioni, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando (i) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle operazioni oggetto della delibera quadro e (ii) la motivazione delle condizioni previste. Le delibere-quadro, inoltre, indicano il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad 1 anno.
- 8.3 L'approvazione delle delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui agli articoli da 4 a 8 della presente Procedura, ove applicabile in ragione dell'ammontare massimo prevedibile.
- 8.4 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere-quadro superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un Documento Informativo (come infra definito) ai sensi dell'articolo 12 della presente Procedura.
- 8.5 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 che precede.
- 8.6 L'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.
- 8.7 In particolare, l'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

9. Approvazione di Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

- 9.1 Ove consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere autorizzate da quest'ultima, ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 delle Disposizioni in tema di parti correlate e la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 che precede, a condizione che (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Organo Delegato o dell'eventuale comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque, prima del compimento dell'operazione, (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.
- 9.2 Nell'ipotesi di cui all'articolo 9.1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Comitato Parti Correlate sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.
- 9.3 Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 9.4 Entro il giorno successivo alla data dell'Assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM.

10. Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 10.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come *infra* definito);

- l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'articolo 4 che precede;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

10.2 La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni sui suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla *“Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate”* della Società.

11. Obblighi informativi periodici

11.1 L'Organo Delegato, con il supporto del Responsabile della Procedura, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, sulle operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.

11.2 Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

11.3 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

11.4 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 giorni dalla data di chiusura di ciascun trimestre d'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

12. Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

12.1 Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, realizzata anche per il tramite di Società Controllata, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob e dell'Allegato 3 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate (il **“Documento Informativo”**).

12.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee e realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate. Ai fini della presente previsione, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non devono essere considerate le operazioni escluse di cui all'articolo 4 che precede. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento Consob dia

luogo ad un risultato manifestatamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

- 12.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale – e con le eventuali modalità applicabili ai sensi del Regolamento EGM – entro i 7 giorni successivi alla data dell’approvazione dell’Operazione con Parti Correlate da parte dell’organo competente, ovvero qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contatto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea.
- 12.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato A, motivando tale scelta.
- 12.5 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione dell’Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 12.6 Nell’ipotesi in cui, in relazione ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento EGM essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi del Regolamento EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.
- 12.7 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente articolo, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nel Regolamento EGM, una versione aggiornata del documento secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell’Operazione con Parti Correlate. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

13. Vigilanza sulla Procedura

- 13.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati dal Regolamento Consob nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all’Assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma II, cod. civ.

14. Modifiche

- 14.1 La presente Procedura potrà essere modificata nel rispetto del procedimento indicato dall’art. 1, comma III, delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate.

15. Entrata in vigore della Procedura

- 15.1. La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sull'EGM.

ALLEGATO A***Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate*****1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con Parte Correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.
- 2.2 Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione. Qualora l'Operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate pubblicate dall'EGM, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;

- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza della Società, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5 Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6 Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7 Nel caso di Operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato I al Regolamento delegato (UE) 2019/980.
- 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'Operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 2 delle Disposizioni in Tema di Parti Correlate pubblicate dall'EGM, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le Operazioni.